



Ufficio stampa

Rassegna stampa

venerdì 12 aprile 2013

La Repubblica Bologna

STRAGI NAZISTE

12/04/13 *Cultura e turismo*

3

Il Sole 24 Ore

«Più coraggio sui debiti Pa»

12/04/13 *Pubblica amministrazione*

4

Italia Oggi

Il non uso salva dalla Tares

12/04/13 *Pubblica amministrazione*

5

Gli enti: ora serve più liquidità

12/04/13 *Pubblica amministrazione*

6

La burocrazia costerà 10 miliardi di euro

12/04/13 *Pubblica amministrazione*

7

Spacchettamento per i nuovi appalti

12/04/13 *Pubblica amministrazione*

8

Pagella per i vigili urbani

12/04/13 *Pubblica amministrazione*

9

Contributi alla luce del sole

12/04/13 *Pubblica amministrazione*

10

Il conto termico è ai blocchi

12/04/13 *Pubblica amministrazione*

11

Referendum in progress

12/04/13 *Pubblica amministrazione*

12

La strana mutazione degli Organismi di valutazione

12/04/13 *Pubblica amministrazione*

13

Nomina revisori trasparente

12/04/13 *Pubblica amministrazione*

14

STRAGI NAZISTE

Alle 20 alla **26**
biblioteca di
Anzola, proiezione
del video
«Archiviazione
provvisoria» di C.
Caiumi, A.
Speranzoni, M. De
Paolis, sulle grandi
stragi nazifasciste
di civili del 1944 tra
storia e processi.



«Più coraggio sui debiti Pa»

Le richieste di Regioni ed enti locali - Passera: si può arrivare a 60 miliardi

Eugenio Bruno
Marco Mobili
ROMA

Il decreto è un primo passo ma va rivisto il patto di stabilità (Anci). Bisogna rivedere le procedure (Upi). Occorre rivedere le procedure (Regioni). Sono alcune delle critiche al Dl sblocca-debiti ascoltate ieri in commissione speciale durante il primo giro di audizioni sul Dl 35. Considerazioni che si sostanziano in una richiesta unanime al governo di «maggiore coraggio». E che dimostrano come il lavoro a cui sono chiamati i due relatori, Giovanni Legnini (Pd) e Maurizio Bernardo (Pdl), sia tutt'altro che semplice. Allaluce anche dei rilievi dei servizi Studi e Bilancio della Camera che sollevano più di un dubbio sul-

I RILIEVI DEI TECNICI

Per i servizi Studi e Bilancio della Camera il Dl rischia di non risolvere le cause che hanno prodotto l'accumulo di debiti

la tenuta finanziaria del testo.

Rinviano alle schede qui accanto per i dettagli su alcune delle principali osservazioni dei tecnici di Montecitorio, in questa sede ci si può limitare a riportare il loro allarme sulla reale capacità del Dl di risolvere alla radice il problema dei pagamenti arretrati alle imprese: «Per alcune voci di spesa che hanno visto il formarsi di debiti ed un ritardo nei pagamenti le misure indicate dal provvedimento non sembrano consentire il superamento delle cause alla base di tale fenomeno».


Il Governo non sembra però dello stesso avviso. Per il ministro dello Sviluppo, Corrado Passera, i 40 miliardi mossi dal decreto «possono arrivare a 60 nei prossimi 12 mesi con emissioni dedicate». A tal proposito dal Mise chia-

riscono che il ministro si riferiva all'attuazione di misure già previste nel testo per il 2014. In particolare alla possibilità di pagare, con titoli di Stato, e negli spazi individuati dalla prossima legge di stabilità, i debiti ceduti agli intermediari sulla base del censimento che l'Abi condurrà entro il 15 settembre ma che li fa stimare sin d'ora in 15/20 miliardi.

Tornando alle audizioni va segnalata la richiesta dei governatori di ampliare gli spazi di liquidità concessi dal Dl. «Questa operazione è asimmetrica: mentre per Comuni e province si sbloccano 5 miliardi di risorse - commenta Vito De Filippo (Basilicata, Pd) - per le Regioni i fondi di parte corrente sono solo 1,4 miliardi». E c'è poi il nodo sanità. Per i presidenti occorre una «migliore interrelazione fra i piani di rientro delle Regioni in disavanzo per la spesa sanitaria e la gestione della liquidità». Osservazioni a cui si sommano quelle del numero uno dell'Upi, Antonio Saitta, sui troppi vincoli del decreto: «Il limite del 13% della liquidità di tesoreria per avviare i primi pagamenti - spiega - ha di fatto impedito a quelle Province, che hanno liquidità in cassa, di pagare subito almeno il 50% dei debiti». E arriviamo così alle doglianze del presidente dell'Anci, Graziano Delrio: il Dl «risolve solo in parte le problematiche dei Comuni in materia di patto di stabilità interno». Da qui la sua richiesta di introdurre l'equilibrio di bilancio per la parte corrente e il tetto all'indebitamento per «risolvere il problema in maniera strutturale e non solo con una deroga una tantum al patto di stabilità». Senza dimenticare, aggiunge, le pendenze aperte su Imu e Tares. A tal proposito degno di nota è l'allarme della Cna: tra Tares, Tarsu, Imu e Iva per gli appalti sono in arrivo maggiori costi per imprese e cittadini per 10 miliardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Le principali osservazioni



Incertezze sul plafond
Si potrebbero verificare incertezze nella determinazione a dell'importo che il Comune può richiedere. Perciò il servizio Bilancio chiede di chiarire se la procedura prevista dal Dl garantisce le informazioni necessarie sulle risorse totali a disposizione dell'ente, prima dell'inoltro della comunicazione. Intanto l'ente può effettuare pagamenti entro il doppio limite del 13% delle risorse liquide disponibili e del 50% delle richieste di deroga da avanzare. Ma questo potrebbe portare gli enti locali dotati di ampie disponibilità di tesoreria, a sfiorare il plafond di pagamenti assegnato a conclusione della procedura



Dubbi sull'invarianza di gettito
Il servizio Bilancio chiede all'Economia «dati ed elementi di valutazione in merito ai possibili effetti finanziari» prodotti dal nuovo canale di compensazione tra crediti commerciali e debiti tributari emersi da attività di accertamento e riscossione. La compensazione potrebbe produrre «una riduzione per cassa delle entrate da accertamento». E se queste somme già fossero state «scontate nei tendenziali di finanza pubblica», l'ampliamento delle compensazioni avrebbe effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Dubbi anche sugli effetti dell'innalzamento da 516 mila a 700 mila euro per le compensazioni fiscali nel 2014



Taglio delle spese rimodulabili
Il servizio Studi sottolinea come il fenomeno dei debiti fuori bilancio si sia verificato «dopo numerose manovre aventi per oggetto tagli lineari degli stanziamenti di bilancio ed in particolare delle spese rimodulabili: di queste, una componente rilevante è appunto costituita dalle spese per consumi intermedi». Perciò secondo il dossier «ricorrere a una eventuale riduzione delle spese rimodulabili per ripianare i debiti, nel caso che le somme a ciò destinate dal decreto si rivelassero non sufficienti, potrebbe creare i presupposti per la contrazione, anche in futuro, di obbligazioni alle quali non corrispondano adeguati impegni»

Confindustria. Incontri con Pd e Pdl in vista dell'audizione di martedì **ins**

«Il testo ora va semplificato»

Fare presto e migliorare il testo semplificando le procedure troppo complesse. Sono queste le richieste avanzate da Confindustria nei "faccia a faccia" sul decreto sblocca debiti richiesti dal Pdl, incontrato ieri, e dal Pd che ha ascoltato l'associazione degli industriali mercoledì scorso. Confindustria - che sarà sentita in audizione martedì mattina dalle commissioni speciali in Parlamento - ha ribadito ieri «l'importanza del provvedimento e l'indispensabilità di arrivare in tempi strettissimi alla sua con-

versione per provvedere alla tempestiva liquidazione dei 40 miliardi previsti nel testo». Ai rappresentanti dei due partiti l'associazione degli industriali ha anche evidenziato la necessità di «migliorare il provvedimento - spiega una nota di viale dell'Astronomia - con l'introduzione di correttivi durante l'iter parlamentare, senza stravolgerne il contenuto, ma in modo da semplificarne la complessità».

Ieri la delegazione di Confindustria, guidata dal direttore generale Marcella Panucci, ha in-

contrato alcuni rappresentanti del Pdl che si sono detti d'accordo nella necessità di correggere il decreto. «Così com'è, il provvedimento ha i contorni di una beffa, che promette ma non può mantenere», ha spiegato Daniele Cappezzone coordinatore dei dipartimenti del Pdl. Che ha aggiunto: «Siamo impegnati in un'azione emendativa profondissima per andare al risultato di un effettivo e reale pagamento a favore delle imprese creditrici. Guai se le imprese fossero illuse e poi deluse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le linee guida del Mef. Che però confliggono con la relazione al decreto 201/2011

Il non uso salva dalla Tares

Esenti unità senza servizi, sia private sia industriali

DI SERGIO TROVATO

Gli immobili inutilizzati destinati ad abitazioni private o ad attività commerciali e industriali non sono soggetti al pagamento della Tares. Il ministero dell'economia e delle finanze, nelle linee guida che ha fornito ai comuni sulla corretta applicazione della nuova tassa sui rifiuti e i servizi, ha preso una posizione netta precisando che non sono soggette al pagamento le unità immobiliari private di mobili e di allacci alle reti idriche ed elettriche, che di fatto non vengono utilizzate.

Questa tesi, però, non è in linea con quanto sostenuto nella relazione ministeriale di accompagnamento alla norma che disciplina il tributo (articolo 14 del dl 201/2011). Nella relazione viene richiamato il con-

solito orientamento della Cassazione che ha chiarito quali sono i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti. Per i giudici di legittimità sono esclusi dal prelievo solo quelli oggettivamente inutilizzabili, vale a dire gli immobili inagibili, inabitabili, diroccati, interclusi, in stato di abbandono. Dall'interpretazione contenuta nelle linee guida, dunque,

Il richiamo è alla consolidata giurisprudenza della Cassazione

emerge che il ministero non è d'accordo con se stesso. Nelle istruzioni allegare al prototipo di regolamento Tares, infatti, viene indicato che non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, «secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati». E tra le unità

immobiliari escluse dal prelievo rientrano quelle «adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete». Nella relazione sull'articolo 14 del dl «salva-Italia», che ha istituito il nuovo balzello, viene invece posto in rilievo che il legislatore, laddove assoggetta al tributo gli immobili «suscettibili di produrre rifiuti», ha inteso recepire «il consolidato orientamento della Corte di cassazione, riconducendo l'applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall'effettiva produzione degli stessi».

In realtà, la Suprema Corte ha sempre posto dei limiti rigidi per l'esonero dal pagamento del tributo sui rifiuti, che è dovuto a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi l'immobile. Ex lege, vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati). Non ha alcuna

rilevanza la scelta soggettiva del titolare di non utilizzare l'immobile. Anche il mancato arredo non costituisce prova dell'inutilizzabilità dell'immobile e della inettitudine alla produzione di rifiuti. Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile. Per la prima volta il principio è stato affermato con la sentenza 16785 del 30 novembre 2002. Regola ribadita con le sentenze 9920/2003, 22770/2009, 1850/2010 e altre. Da ultimo, sempre la Cassazione (ordinanza 1332 del 21 gennaio 2013) ha stabilito che l'esonero dal pagamento del tributo non spetta neppure quando il contribuente fornisca la prova «dell'avvenuta cessazione di una attività industriale (nella specie: un oleificio)».

Anche il presupposto Tares, come la Tarsu, è l'occupazione, detenzione o conduzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Non

sono soggetti solo gli immobili che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Pertanto insuscettibili di produrre rifiuti, come quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono. Il contribuente può fare ricorso solo a prove vincolate per dimostrare che l'immobile sia inidoneo a produrre rifiuti e quindi non soggetto al pagamento.

È evidente che se i comuni si allineano alla tesi della Cassazione, richiamata nella relazione governativa alla norma di legge, ai contribuenti viene imposto di pagare la Tares anche nel caso in cui non producano rifiuti. Ma queste regole, con molta probabilità, daranno luogo a rilievi comunitari e a procedure d'infrazione per il mancato rispetto del principio «chi inquina paga».

—©Riproduzione riservata—

12/04/2013

Il non uso salva dalla Tares
 Esenti unità senza servizi, sia private sia industriali

G

Deducibilità ampia per i premi fedeltà

14

DECRETO PAGAMENTI/ Le richieste delle autonomie. Gli emendamenti fino al 18

Gli enti: ora serve più liquidità

I comuni: a decidere sulla Tares siano soltanto le giunte

DI BEATRICE MIGLIORINI

Comuni e province necessitano di più liquidità. Questo è il comune grido di allarme lanciato dagli enti locali. Sono state infatti presentate ieri alla camera, le proposte di emendamento al decreto pagamenti della pubblica amministrazione. Di fronte alle commissioni speciali per l'esame degli atti di governo e la conversione dei decreti legge, si sono presentate l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Unione province d'Italia e i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ad accomunare tutte le richieste delle associazioni, il fatto che i fondi stanziati non sono sufficienti a far fronte alle esigenze degli enti locali e territoriali. In prima battuta l'Anci ha infatti presentato delle proposte mirate sull'Imu e la Tares. Per l'Imu l'Anci ha subito fatto presente la necessità di eliminare dal gettito stimato, il valore assegnato a titolo di immobili di proprietà comunale e di considerarlo un residuo attivo. In seconda battuta la necessità di evidenziare come se fossero dei residui attivi, le code di gettito e, infine, di indicare quali siano effettivamente le risorse Imu

disponibili per l'anno 2012. Per la Tares, invece, l'Anci ha proposto come prima misura di snellire il processo di riattivazione dei pagamenti attraverso l'indicazione esplicita della giunta comunale competente per la determinazione delle scadenze. Chiedendo quindi l'abolizione dell'indicazione delle rate a discrezionalità dei comuni. In seconda battuta ha chiesto poi, di prevedere una rapida revisione dei criteri relativi alla graduazione delle tariffe ad oggi ancorati ancora alla produzione di rifiuti delle famiglie e delle diverse categorie produttive, risalenti a più di vent'anni fa. Ha inoltre esplicitamente richiesto che l'utilizzo dei modelli di pagamento, già in uso ai fini della Tarsu o della Tia, avvenga escludendo l'applicazione dell'Iva, trattandosi di anticipi sul pagamento della nuova Tares. Infine, è stata avanzata la proposta di assicurare l'applicabilità del dispositivo di sblocco dei pagamenti anche ai casi di adozione per il 2013 della tariffa corrispettiva prevista all'art. 29 del decreto salva Italia. A conferma delle perplessità dell'Anci, anche i tecnici della Camera dei deputati, che in un dossier hanno evidenziato: che «ci sono rischi di liquidità per gli enti locali

con il rinvio del pagamento della maggiorazione prevista con la Tares». L'unione province d'Italia si è invece concentrata sugli eccessivi tagli di cui le province sono state oggetto negli ultimi anni, proponendo di alleggerire di almeno 400 milioni di euro il taglio di 1,2 miliardi per le province, previsto nel decreto. Questo per garantire lo stipendio di 57 mila dipendenti e l'erogazione dei servizi. In ultima battuta le proposte della Conferenza delle Regioni. Questa ha infatti elaborato una serie di emendamenti al provvedimento, concentrandosi in particolare sulla possibilità di prevedere il pagamento di ulteriori 2,1 miliardi di euro di debiti a favore degli Enti locali. Questo allo scopo di immettere maggiore liquidità a vantaggio delle imprese e dei creditori. È inoltre chiesta, al fine di garantire il rispetto del target di spesa per l'anno 2013, l'esclusione del cofinanziamento nazionale ai programmi comunitari, nonché l'esclusione dal patto di stabilità dei residui passivi in conto capitale. Infine è stata avanzata la proposta di estendere la deroga ai vincoli di indebitamento, anche per i debiti sanitari.

© Riproduzione riservata



Graziano Delrio, presidente dell'Anci



Vasco Errani, presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni

Pagina 33

Italia Oggi **LAMIA AUTO**
 & **Federalismo**
 a cura di Pierluigi Magnaschi

Gli enti: ora serve più liquidità
 I comuni: a decidere sulla Tares siano soltanto le giunte

La burocrazia costa 10 miliardi di euro

G...

LO STUDIO DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

La burocrazia costerà 10 miliardi di euro

L'allarme della Cna sul dl 35: sui contribuenti si scaricheranno altri costi amministrativi

Gli oneri burocratici a seguito del decreto pagamenti della pubblica amministrazione costeranno 10 miliardi di euro. Un duro, ma atteso colpo, a carico dei piccoli e medi imprenditori. Il 60% di questi sarà destinato a sostegno dei costi per la riscossione di Tarsu (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani), Tia 1 e Tia2 (rispettivamente tariffe igiene ambientale e tariffa integrata ambientale). Il restante 40% sarà invece diviso tra, i costi di riscossione della Tares (tassa rifiuti e servizi), dell'Imu e dell'Iva negli appalti. Questi i dati che emergono dallo studio condotto dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola media impresa (Cna), sugli oneri burocratici derivanti dal decreto sui debiti della pubblica amministrazione. A conferma

di quanto già gli imprenditori si aspettavano, lo studio condotto dalla Confederazione, si concentra in particolare modo sui costi della Tares. Due sono i punti critici. Il primo è la conferma per il 2013 dell'aumento di 0,30 di euro a mq, che comporta complessivamente un aggravio di spesa di 2 miliardi di euro. Il secondo punto, riguarda invece sia la scelta di lasciare ai singoli comuni la facoltà di decidere il numero di rate con le quali il tributo debba essere pagato, sia il fatto che sono a carico dei contribuenti il calcolo e la liquidazione del tributo. In base ai calcoli effettuati dal Cna, l'insieme di questi due fattori, comporta un aggravio di spesa nell'ordine dei 6 miliardi di euro. Concludendo l'analisi è invece fatta salva la Tarsu. Per quanto onerosa, la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è

l'unica che, ad oggi, non ha mai addossato ai contribuenti la responsabilità dei calcoli. Nella situazione concreta, l'analisi del Cna, spiega che stando a quanto previsto nel decreto, ad un piccolo imprenditore con un immobile industriale di 2100 mq e due abitazioni di 200 mq di media, la mancata abrogazione della norma che impone la corresponsabilità dell'Iva e delle ritenute in appalti e subappalti costerà 2.400 euro. A questi dovranno essere aggiunti 750 euro di addizionale Tares. Senza dimenticare l'autoliquidazione prima dei tributi Tarsu, Tia 1, Tia2 e poi il ricalcolo della Tares a saldo, insieme al nuovo tributo addizionale per un ammontare complessivo di altri 300 euro. A cui, infine, si aggiungono altri 60 euro di doppio calcolo dell'Imu. Il tutto per un ammontare complessivo

di 3.500 all'anno. In modo simile può essere anche calcolato l'effetto che comporta il mantenimento della norma sulla corresponsabilità dell'Iva e delle ritenute negli appalti e nei subappalti. Prendendo sempre a riferimento lo stesso prototipo di impresa e, partendo dal presupposto che circa il 12% delle piccole imprese operanti nel settore dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi partecipa ad appalti di opere o servizi, il costo stimato dei maggiori oneri per l'intero comparto delle imprese è di circa 1.296 miliardi di euro. Questi ultimi comprensivi anche dei costi mensili che devono essere sostenuti per le autocertificazioni, che mediamente si aggirano intorno ai 200 euro.

Beatrice Migliorini

© Riproduzione riservata

Pagina 33

Enti locali & Federalismo **LAMIA AUTO**

Gli enti: ora serve più liquidità
 I comuni a decidere sulla Tarsu danno saltema le piane

La burocrazia costerà 10 miliardi di euro
 Gli oneri derivanti dal decreto sui debiti della pubblica amministrazione

Gli oneri burocratici a seguito del decreto pagamenti della pubblica amministrazione costeranno 10 miliardi di euro. Un duro, ma atteso colpo, a carico dei piccoli e medi imprenditori. Il 60% di questi sarà destinato a sostegno dei costi per la riscossione di Tarsu (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani), Tia 1 e Tia2 (rispettivamente tariffe igiene ambientale e tariffa integrata ambientale). Il restante 40% sarà invece diviso tra, i costi di riscossione della Tares (tassa rifiuti e servizi), dell'Imu e dell'Iva negli appalti. Questi i dati che emergono dallo studio condotto dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola media impresa (Cna), sugli oneri burocratici derivanti dal decreto sui debiti della pubblica amministrazione. A conferma

Centrale di committenza al via Spacchettamento per i nuovi appalti

Pagina a cura
 DI PAOLA TESSARIS

Appalti spacchettati dopo la committenza unica. Dal 31 marzo 2013 la Centrale di Committenza è la modalità organizzativa attraverso la quale i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti «affidano obbligatoriamente a un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture» ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis dlgs. 163 del 2006. Sull'argomento è intervenuta anche la legge 13 agosto 2010, n. 136 («piano straordinario contro le mafie»), la quale stabilisce (all'art. 13) che con successivo decreto si sarebbero delineate le modalità per istituire in ambito regionale una o più stazioni uniche appaltanti (Sua), avente natura giuridica di centrale di committenza.

Ne consegue che il ciclo dell'appalto, così come delineato dal codice dei contratti e regolamento attuativo, ovvero programmazione-progettazione-affidamento-esecuzione viene a essere «spacchettato» fra due distinti soggetti e due responsabili diversi, con buona pace dell'unicità del Rup di cui all'articolo 10 del citato codice.

La tabella in pagina contiene in ordine cronologico le attività facenti capo ai «vecchi» responsabili unici di procedimento e ai nuovi responsabili delle Cdc. La suddivisione delle attività sviluppa il tracciato fissato dal dpcm 30.6.2011 e indica come passare dalla norma alla prassi operativa ovvero

«chi fa cosa».

I Rup dei piccoli comuni mantengono la titolarità della fase «a monte» della programmazione dei lavori, servizi e forniture, della «progettazione del contratto» e la fase «a valle» della stipulazione ed esecuzione del contratto. La fase dell'affidamento diviene di competenza della Cdc, salvo naturalmente la verifica di disponibilità del prodotto o servizio presso la centrale «superiore» ovvero Consip spa.

Viene meno quindi l'impostazione originaria degli appalti, perché si perde l'univocità del responsabile del procedimento, derivante, per chi ne abbia memoria, dall'articolo 7 c. 1 della «vecchia» legge 109/94. È da sottolineare come questo profondo cambiamento non sia avvenuto attraverso un ripensamento strutturale della materia dei contratti, ma attraverso un comma, il 3 bis, aggiunto a un articolo in modo sottile e quasi «inconsapevole».

Infine si consideri che l'art. 33 parla di «gare bandite» da cui la riflessione che l'obbligo della gestione centralizzata sia preceptivo per le procedure con confronto concorrenziale, mentre rimane in capo ai singoli comuni la facoltà di gestire autonomamente il procedimento contrattuale per l'acquisizione in economia, oppure nei casi per i quali la legge ammette la procedura negoziata diretta (cfr. artt. 56, 57, 125 dlgs n. 163/2006). In tal senso si è pronunciata anche la Corte dei conti Piemonte (Sez. Controllo n. 271/2012).

— © Riproduzione riservata — ■

TESTI LEGATI

Spacchettamento per i nuovi appalti

Appalti spacchettati dopo la committenza unica. Dal 31 marzo 2013 la Centrale di Committenza è la modalità organizzativa attraverso la quale i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti «affidano obbligatoriamente a un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture» ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis dlgs. 163 del 2006. Sull'argomento è intervenuta anche la legge 13 agosto 2010, n. 136 («piano straordinario contro le mafie»), la quale stabilisce (all'art. 13) che con successivo decreto si sarebbero delineate le modalità per istituire in ambito regionale una o più stazioni uniche appaltanti (Sua), avente natura giuridica di centrale di committenza.

Ne consegue che il ciclo dell'appalto, così come delineato dal codice dei contratti e regolamento attuativo, ovvero programmazione-progettazione-affidamento-esecuzione viene a essere «spacchettato» fra due distinti soggetti e due responsabili diversi, con buona pace dell'unicità del Rup di cui all'articolo 10 del citato codice.

La tabella in pagina contiene in ordine cronologico le attività facenti capo ai «vecchi» responsabili unici di procedimento e ai nuovi responsabili delle Cdc. La suddivisione delle attività sviluppa il tracciato fissato dal dpcm 30.6.2011 e indica come passare dalla norma alla prassi operativa ovvero

«chi fa cosa».

I Rup dei piccoli comuni mantengono la titolarità della fase «a monte» della programmazione dei lavori, servizi e forniture, della «progettazione del contratto» e la fase «a valle» della stipulazione ed esecuzione del contratto. La fase dell'affidamento diviene di competenza della Cdc, salvo naturalmente la verifica di disponibilità del prodotto o servizio presso la centrale «superiore» ovvero Consip spa.

Viene meno quindi l'impostazione originaria degli appalti, perché si perde l'univocità del responsabile del procedimento, derivante, per chi ne abbia memoria, dall'articolo 7 c. 1 della «vecchia» legge 109/94. È da sottolineare come questo profondo cambiamento non sia avvenuto attraverso un ripensamento strutturale della materia dei contratti, ma attraverso un comma, il 3 bis, aggiunto a un articolo in modo sottile e quasi «inconsapevole».

Infine si consideri che l'art. 33 parla di «gare bandite» da cui la riflessione che l'obbligo della gestione centralizzata sia preceptivo per le procedure con confronto concorrenziale, mentre rimane in capo ai singoli comuni la facoltà di gestire autonomamente il procedimento contrattuale per l'acquisizione in economia, oppure nei casi per i quali la legge ammette la procedura negoziata diretta (cfr. artt. 56, 57, 125 dlgs n. 163/2006). In tal senso si è pronunciata anche la Corte dei conti Piemonte (Sez. Controllo n. 271/2012).

— © Riproduzione riservata — ■

Attività	Responsabile (vecchio)	Responsabile (nuovo)
Programmazione-progettazione	Rup	Rup
Affidamento	Rup	Cdc
Esecuzione	Rup	Cdc

Ecco cosa cambierà con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 33 del 2013

Contributi alla luce del sole

Dal 20 aprile trasparenza anche per incarichi e appalti

DI LUIGI OLIVERI

Cambia la pubblicità per contribuiti, incarichi e appalti. Il 20 aprile prossimo entrerà in vigore il dlgs 33/2013, decreto legislativo sul riordino della trasparenza, che spazza via l'articolo 18 del dl 83/2012, convertito in legge 134/2012, sostituito dagli articoli 26 e 27 del nuovo decreto.

In sostanza, il legislatore, sia pure con notevole confusione, distingue più nettamente le fattispecie di pubblicità che fino al 4 aprile scorso erano tutte comprese nell'abolito articolo 18: contributi, incarichi di collaborazione e appalti.

Contributi. È la fattispecie di provvedimenti più chiara. Non vi è alcun dubbio che gli articoli 26 e 27 si riferiscano a procedure mediante le quali le amministrazioni pubbliche assegnano «sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati», in applicazione dell'articolo 12 della legge 241/1990, se di importo superiore a mille euro.

In questo caso, si pubblicano senza alcun problema i dati elencati dall'articolo 27, comma 1, anche se occorre precisare che detta elencazione non menziona i provvedimenti di assegnazione, che, come vedremo in seguito, sono essenziali.

Incarichi di collaborazione. La nuova formulazione dell'articolo 26 del dlgs

33/2013 elimina il riferimento contenuto, precedentemente, nel comma 1 dell'articolo 18 ai «compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati». Dunque, gli incarichi professionali di collaborazione e consulenza, prima inclusi nell'articolo 18, sembrano estrapolati. In effetti, la disciplina della pubblicità degli incarichi di collaborazione esterna si riscontra prevalentemente nell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto di riordino, i quali sostituiscono l'articolo 1, comma 127, della legge 662/1996 e l'articolo 3, comma 18, della legge 244/2007, anch'essi aboliti.

Tuttavia, l'articolo 27, comma 1, continua a citare tra i dati da pubblicare il «curri-

culum del soggetto incaricato». Ora, poiché nell'ambito dell'erogazione di contributi e sussidi non vi è alcun soggetto «incaricato», e visto che la gran parte delle informazioni da rendere note ai sensi dell'articolo 15 coincidono con quelle richieste dall'articolo 27, comma 1, è corretto ritenere che per quanto riguarda gli incarichi esterni l'elenco dei dati da pubblicare sia quello previsto dall'articolo 27, comma 1, integrato con gli specifici elementi richiesti dall'articolo 15: in particolare, la «ragione dell'incarico».

Appalti. Gli articoli 26 e 27 non contengono più alcun riferimento indiretto agli appalti. L'elenco dei dati da pub-

blicare previsto dall'articolo 27, comma 1, alla lettera h) non contiene più il periodo, presente invece nell'abolito articolo 18, «nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio». Dunque, gli articoli 26 e 27 non disciplinano la pubblicità degli appalti. E questo è confermato dall'articolo 37 del decreto di riordino, il quale in modo espresso sancisce che la pubblicità relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi è contenuta esclusivamente nelle specifiche norme del dlgs 163/2006 e nell'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 (legge «anticorruzione»).

Efficacia. Altra rilevantis-

sima modifica apportata dal dlgs 33/2013 rispetto all'abolito articolo 18 concerne la condizione di efficacia, connessa alla pubblicazione dei dati. La norma abolita stabiliva che detta pubblicazione condizionasse l'efficacia del «titolo legittimante»; ciò significava che occorreva pubblicare il contratto o la convenzione regolanti i rapporti di appalto, collaborazione o contributo (era totalmente erronea la tesi che il titolo legittimante potessero essere le fatture). L'articolo 26, comma 3, del decreto di riordino, invece, stabilisce che la pubblicazione costituisce «condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario». Sparisce, quindi, il riferimento al titolo legittimante. Occorre, allora, pubblicare il provvedimento di assegnazione (delibera, determina) e tale pubblicazione lo rende efficace, non dunque, la pubblicazione all'albo pretorio, che resta in ogni caso necessaria. Pertanto, sebbene l'articolo 27, comma 1, non li menzioni nel suo elenco di dati da pubblicare, è evidente che i provvedimenti di assegnazione dei contributi o sussidi, nonché degli incarichi di collaborazione, debbono essere necessariamente pubblicati, così da permettere l'acquisizione di efficacia.

—© Riproduzione riservata—

La Consip non è sempre obbligatoria

Nessun obbligo di adesione alle convenzioni Consip per gli enti locali, tranne che per le forniture di energia, gas, combustibili e telefonia; è invece obbligatorio il rispetto dei parametri qualità prezzo desunti dalle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza. E questo il quadro che si trae dalla lettura delle norme che si sono succedute in questi ultimi mesi e sulle quali sono sorte, in sede interpretativa, alcune tesi difformi che meritano di essere meglio chiarite e specificate alla luce della normativa vigente. In sintesi la situazione è tale per cui, alla luce del decreto c.d. spending review bis (legge 94/2012 di conversione del dl 52/2012), che ha rafforzato l'obbligo, per tutte le p.a., di fare ricorso alle convenzioni Consip per gli acquisti, ai sensi dell'art. 1, c. 499, della legge 296/2006, come modificato di recente dalla stessa legge 94, effettivamente esistono da un lato l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip per le sole amministrazioni statali (tranne per quelle operanti nel settore dell'istruzione: scuole e università) e dall'altro l'obbligo di utilizzo delle convenzioni stipulate dalle centrali regionali da parte del servizio sanitario nazio-

nale. Per gli enti locali (ma sono esclusi gli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti, o a 5.000 per i comuni montani), invece, i paletti sono due: utilizzare i parametri di qualità e prezzo, sia delle convenzioni stipulate dalla centrale di committenza statale o da quelle regionali, come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; aderire alle convenzioni Consip per i contratti di fornitura di energia elettrica; gas; carburanti rete e carburanti extra-rete; combustibili per riscaldamento; telefonia fissa e telefonia mobile (le precise categorie merceologiche sono indicate dall'art. 1 c. 7 del dl 95/2012). Sull'aggiudicatario dei contratti. C'è poi, sull'altro versante (privato), l'obbligo di pagamento di una commissione non superiore all'1,5% del valore del contratto per l'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip, per l'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, nonché per l'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro.

Andrea Mascolini

TO **ONLINE** Il testo del decreto sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Il Gse ha pubblicato sul proprio sito internet le definitive regole applicative del dm

Il conto termico è ai blocchi

Portale ad hoc tramite il quale chiedere gli incentivi

Pagina a cura
di **ROBERTO LENZI**

Conto termico ai blocchi di partenza. Il Gse (Gestore dei servizi energetici) ha pubblicato sul proprio sito internet la versione definitiva delle regole applicative del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, attuativo del conto termico. Si tratta di un documento di 142 pagine che fornisce indicazioni dettagliate sulle modalità di incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. Con la messa in funzione del Portaltermico, il sito internet attraverso il quale si potranno richiedere gli incentivi, il conto termico diventerà totalmente operativo per l'erogazione degli incentivi. Gli investimenti possono già essere iniziati con il 3 gennaio 2013. Grazie al documento pubblicato, si può prendere visione sia

della procedura completa da seguire per l'accesso al conto termico, sia della modulistica che verrà richiesta anche all'interno del portale. Possono richiedere l'incentivo tutte le Amministrazioni pubbliche che effettuano interventi sul territorio nazionale per l'efficiamento termico. Le risorse a disposizione ammontano a 200 milioni di euro. La domanda va presentata entro 60 giorni dalla chiusura dell'intervento o dalla pubblicazione del portale, in caso di interventi già ultimati. Gli enti locali possono optare anche per una formula che prevede la prenotazione preventiva delle risorse.

Finanziabile l'isolamento termico degli edifici esistenti

Gli enti locali, che non possono accedere alla detrazione per riqualificazione energetica del 55%, hanno, grazie al conto termico, il proprio canale incentivante per riqualificare gli immobili pubblici.

Sono finanziabili interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti degli stessi o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione. Gli interventi per i quali è previsto un contributo sono l'isolamento termico di superfici opache, delimitanti il volume climatizzato e la sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato.

Sono finanziabili anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, nonché l'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione al sole. Si tratta di un canale di interventi riservato alle sole amministrazioni pubbliche, visto che le imprese non possono chiedere il conto termico per questo

tipo di interventi.

Possibile finanziare anche solare termico e climatizzazione

Gli enti locali possono accedere al conto termico anche per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza. Il contributo viene concesso a fronte di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche. È ammissibile la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa. L'incentivo spetta anche per l'installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, nonché per la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Il conto termico è un contributo a fondo perduto

Il conto termico è un contributo a fondo perduto

Il conto termico consiste in un contributo a fondo perduto erogato tramite bonifico in due o in cinque anni, a seconda del tipo di intervento. Solo nel caso di incentivo fino a 600 euro l'erogazione è a saldo in un'unica rata. L'entità dell'incentivo è variabile a seconda della tipologia di spesa. A titolo di esempio, in caso di solare termico con superficie solare lorda di 50 mq, il contributo spetta per 170 €/mq annui, pertanto si può aspirare a un contributo totale di 8.500 euro annui moltiplicato per due anni.

a cura di
STUDIO R.M.

VIA V. MONTI 8, 20123 MILANO
TEL. 02 22228604 FAX 0247921211
VIA C. MASSEI 78, 55100 LUCCA
TEL. 058355465 FAX 0583587528
WWW.STUDIORMLEU
SKYPE: STUDIORMMILANO



Il caso: annullamento della delibera sul piano particolareggiato

Referendum in progress

È dell'ente l'interpretazione sulla valenza

È possibile indire un referendum popolare al fine di annullare le scelte adottate dall'amministrazione comunale con una delibera avente per oggetto una variante ad un piano particolareggiato?

L'istituto dei referendum locali, contemplato dall'art. 8, comma 3, del Tuol, costituisce un tipico istituto di democrazia diretta, una forma di partecipazione popolare di carattere opzionale, in quanto si configura quale elemento meramente eventuale e facoltativo dello statuto comunale.

Rispetto alla normativa previgente è stata ampliata la valenza dell'istituto del referendum popolare, attualmente configurabile non solo più come consultivo (unica tipologia prevista nell'originale formulazione della legge n. 142 del 1990, volta a consentire la consultazione della popolazione su rilevanti questioni di interesse locale), ma anche come abrogativo (di

provvedimenti a carattere generale degli organi istituzionali e burocratici dell'ente), propositivo (per approvare proposte di atti avanzate dalla stessa amministrazione o da altri soggetti), confermativo, di indirizzo e oppositivo-sospensivo.

Come sottolineato dalla prevalente dottrina, il dlgs n. 267/2000 nulla dice circa l'effetto dell'esito del referendum consultivo e gli statuti comunali tendono a escludere che l'esito sia vincolante per l'amministrazione, preferendo precisare che l'ente locale possa discostarsi dallo stesso, con adeguata motivazione, al fine di tutelare la piena autonomia politica del consiglio.

In tal senso, si è anche affermato che il potere statuario in materia resta ampio

con riguardo all'oggetto del referendum (che è sufficiente che rientri tra le materie di competenza esclusiva dell'ente), alla determinazione del numero dei partecipanti per la sua validità e alla possibilità di prevedere effetti consequenziali per l'amministrazione locale legati all'esito del referendum con il solo limite della conservazione del potere decisionale in capo agli organi di governo.

La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha affermato che «il referendum consultivo impone solo all'amministrazione che lo ha indetto di tener conto della volontà popolare, ma non esplica alcun effetto sull'azione amministrativa che ne è stato oggetto, né tanto meno su vicende successive o di altre amministrazioni, né la volontà popolare espressa

con il referendum è idonea ad attribuire all'ente locale poteri estranei alla sfera di attribuzione fissate con legge» (Consiglio di stato, sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3263 e Tar Puglia, Bari, sez. II, 10 marzo 2003, n. 1098).



Tale orientamento è stato confermato da successive pronunce (Consiglio di stato, sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3769 e Tar Veneto, Venezia, sez. II, 21 marzo 2007, n. 807), nelle quali si legge che «le consultazioni costituiscono strumento di partecipazione popolare all'elaborazione delle scelte amministrative, non strumento di verifica a posteriori da parte dei cittadini di scelte già definite con formali provvedimenti amministrativi (...). L'attività consultiva, per propria natura, deve precedere l'attività decisionale, non seguirla».

Nel caso in esame, inoltre, lo Statuto del comune prevede l'istituto del referendum consultivo «su questioni di interesse generale della comunità» e rinvia ad apposito

regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per l'indizione della consultazione referendaria.

In particolare, lo statuto prevede che spetta al collegio dei garanti la «valutazione sull'ammissibilità dell'iniziativa referendaria...» con le procedure indicate dal regolamento per lo svolgimento delle consultazioni referendarie. Tuttavia le argomentazioni formulate possono costituire meri elementi di valutazione della questione, in quanto soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia e in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari di cui l'ente è dotato.

LE RISPOSTE AI QUESITI SONO A CURA DEL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO



DA PRESIDIO DELLA PERFORMANCE A ENNESIMA STRUTTURA BUROCRATICA

La strana mutazione degli Organismi di valutazione

Il protocollo sottoscritto con CIVIT il 6 giugno 2012, nelle intenzioni del Cndcec avrebbe dovuto aprire nuove opportunità professionali agli appartenenti alla categoria, tant'è che venne anche istituita un'apposita Commissione di studio. L'iniziativa era stata costruita intorno al termine «performance», citato ben 109 volte nel decreto Brunetta (dlgs 150/2009), mentre le parole «misurazione» e «trasparenza» sono ripetute rispettivamente 31 e 85 volte. Ne conseguì che nella fase iniziale della propria attività CIVIT indirizzò le proprie delibere sugli organismi indipendenti di valutazione (OIV) in funzione del più ampio ciclo della performance (art. 4, dlgs 150). A seguito della nomina ad Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), però, CIVIT ha nei fatti privilegiato quest'ultima tra le funzioni attribuite dall'art. 13 del dlgs 150, anche per un'oggettiva carenza di trasparenza e riferimenti certi in materia. In particolare negli enti locali, le delibere successive hanno spinto verso un'eccessiva burocratizzazione le loro strutture organizzative, spesso sottodimensionate agli adempimenti richiesti dalla legge 190/2012 e (sulla trasparenza) dall'art. 18 del dl 83/2012. Per colpire gli enti che non operano correttamente, sono stati catapultati indietro di 20 anni quelli da sempre ben gestiti, ma soprattutto, in entrambi i casi si è allontanati dall'idea di performance costruita sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità della gestione per avvicinarla a quella del semplice rispetto della norma, in cui il contenuto dei commi 1 e 3 dell'art. 11 dlgs 150 è qualificato dal legislatore come livello essenziale delle prestazioni erogate. A meno che, con le dovute eccezioni, correlare la performance dell'ente con quanto emergerà dall'imminente esordio dei fabbisogni standard

(legge 216/2010) possa significare qualcosa di più dell'essere sopra o sotto una mediana costruita su dati storici senza tener conto dell'apporto qualitativo e dell'outcome dell'azione gestionale. Nel contesto descritto, la deliberazione di CIVIT n.12 del 27/2/2013, con oggetto «requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli OIV», dà un impulso diverso rispetto al passato (delibere nn. 4/2010, 107/2010, 21/2012, 23/2012, 27/2012 e 29/2012) aprendo di fatto a chiunque di poterne far parte e accantonando i temi della performance nelle corde degli aziendalisti e asse portante della riforma Brunetta. Oltre alla composizione, al p.9 la delibera 12 presenta altre criticità quali l'esclusività e l'operare nella stessa area geografica. Conseguentemente nessun componente potrà più appartenere a più OIV o NdV a meno che, precisa CIVIT, si tratti di incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum. Tutti elementi apprezzabili soggettivamente e che non potranno che scontentare i destinatari.

CIVIT tra le righe evidenzia come la maggior parte degli OIV non funzioni correttamente

te, così come gli enti locali sono ancora troppo burocratizzati (è la stessa CIVIT ad aver rilevato che alcune amministrazioni hanno effettuato per ben 340 volte comunicazioni diverse relative allo stesso adempimento). Allora occorre dare seguito ai protocolli sottoscritti dalla Commissione con le associazioni degli attori in campo affinché si lavori su codici etici. Infatti chi ci dice che il componente di un solo OIV (esclusività) non sia poi assorbito da altri incarichi professionali? Occorre stabilire cosa devono fare veramente questi organi e non diventare in via residuale chi alla fine

svolge controlli e adempimenti perché nelle amministrazioni pubbliche non si trova nessun altro disponibile. Occorre inoltre stabilire compensi adeguati se si pretende l'esclusività. Una Regione italiana riconosce ben 135 mila euro al componente dell'OIV, mentre da un'altra indagine sembra che alcuni dei componenti degli OIV di altre regioni e ministeri non siano in regime di esclusiva. In più, la previsione di operare nella stessa area geografica lascia intendere una presenza assidua dell'OIV presso l'ente, non tenendo però conto degli attuali strumenti di mobilità. Da quanto su riportato agli enti locali conviene conservare i NdV (a cui non si applica la delibera 12 commentata) affinché possano esercitare la propria autonomia. Infine, occorre porre fine alle riforme senza essersi prima soffermati su cosa si vuole ottenere e come; infatti non è detto che performance e controlli di regolarità amministrativa siano antitetici, bisogna solo strutturarli in modo corretto e gli ingredienti ci sono tutti.

Andrea Ziruolo, referente Ancrel - Abruzzo



Pagina a cura di
MASSIMO VENTURATO
 RESPONSABILE COMUNICAZIONE
 ANCREL-CLUB DEI REVISORI
 SITO INTERNET
 WWW.ANCREL.IT
 TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830

APPUNTAMENTI

Oltre 200 revisori hanno partecipato al convegno sul rendiconto 2012 organizzato dal presidente dell'Ancrel di Vicenza e Verona, Gianfranco Vivian, confermato anche alla guida della commissione enti locali dell'Odcec di Vicenza, tenutosi l'8 aprile scorso in Montecchio Maggiore. Ha coordinato i lavori il presidente di Ancrel Veneto Massimo Venturato. Tra i relatori, Antonino Borghi, presidente Ancrel, Mauro Bellesia, dirigente del Comune di Vicenza e Caterina Bazzan, dirigente della Provincia di Vicenza.

Si terrà a Pisa il prossimo 16 aprile, presso l'aula magna del dipartimento di economia e management in via Ridolfi 10, il tavolo tecnico con il patrocinio di Ancrel, dal titolo «L'armonizzazione dei bilanci pubblici: dopo un anno di sperimentazione, ad un anno del cambiamento». Sul sito www.ancrel.it è disponibile la versione del parere al bilancio di previsione 2013 armonizzato, a cura di Guido Mazzoni, presidente dell'Ancrel Toscana il Pegaso, di Elena Gori e Silvia Fissi dell'Università di Firenze e di Rocco Conte della Provincia di Firenze.

L'Ancrel Campania mette a disposizione nel suo sito www.ancrel.campania.it una position paper sui «controlli interni e ciclo delle performance alla luce dell'art. 3, dl 174/12» realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica, con il contributo dell'Anci.

Pagina 38

REVISORI E NIT LIQUETI

Esclusiva: trasparenza, merito e qualità sono i criteri scelti da Ancrel

Nomina revisori trasparente

Criterio sui nominati estratti dalle performance

Nel corso dell'anno scorso, l'Associazione Nazionale Controlli e Revisori (Ancrel) ha svolto un'attività intensa di lavoro, sia a livello nazionale che regionale. In particolare, ha lavorato per la trasparenza e la qualità dei nominati, attraverso la pubblicazione di un'indagine sulle performance degli enti locali. L'indagine è stata condotta in collaborazione con l'Associazione Nazionale Controlli e Revisori (Ancrel) e ha coinvolto 100 enti locali. I risultati dell'indagine sono stati pubblicati sul sito internet dell'Associazione e sono stati utilizzati per la nomina dei revisori per il 2013. Il criterio di selezione è stato quello della trasparenza e della qualità, con i nominati estratti dalle performance degli enti locali. L'indagine ha dimostrato che gli enti locali che hanno ottenuto le migliori performance sono stati quelli che hanno adottato i criteri di trasparenza e di qualità. L'Associazione Nazionale Controlli e Revisori (Ancrel) ha quindi deciso di adottare questi criteri per la nomina dei revisori per il 2013. In questo modo, si garantisce la trasparenza e la qualità dei nominati, e si promuove la performance degli enti locali.

La strana mutazione degli Organismi di valutazione

La strana mutazione degli Organismi di valutazione

Ecco come funziona la procedura (e quali sono i dubbi ancora da dirimere)

Nomina revisori trasparente

Certezza sui nominativi estratti dalle prefetture

DI **SERGIO MORETTI**
 PRESIDENTE
 ANCREL MARCHE

Nelle ultime settimane vari colleghi hanno sottoposto alla nostra associazione un problema solo in apparenza banale: come fare a sapere con certezza i nominativi estratti dalle prefetture in occasione dei rinnovi degli organi di revisione di comuni e province?

La domanda, in realtà per niente oziosa, riguarda la trasparenza di tutta la procedura che porta alla nomina effettiva con l'assunzione dell'apposita delibera da parte dell'organo consiliare. Il decreto 15 febbraio 2012 n. 23, prodigo di dettagli per quanto riguarda formazione ed aggiornamento dell'elenco dei revisori, in realtà lascia un'ampia zona grigia nella «Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»: l'articolo 5 si ferma infatti alla comunicazione che la prefettura deve fare all'ente locale dell'avvenuta estrazione (e del relativo verbale) e rimanda

per la nomina alla delibera del consiglio dell'ente stesso, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità (art. 236/Tuel) o di altri impedimenti (artt. 235 e 238/Tuel), «ovvero in caso di eventuale rinuncia», locuzione questa che non brilla certamente per chiarezza, non fosse altro per la difficile integrazione con il testo del comma 4 della norma.

Sulla «eventuale rinuncia» in realtà si addensano i principali dubbi: chi ne effettua l'accertamento e, soprattutto, con quali formalità?

Dalla consultazione dei colleghi responsabili delle sedi Ancrel è emerso un quadro di sicura buona volontà da parte del personale degli enti locali, che tuttavia non consente di delineare un percorso formale di assoluta sicurezza per i revisori estratti.

La «prassi» che si sta affermando è quella del contatto telefonico, con il quale il responsabile del servizio ragioneria (di solito) comunica al revisore che il suo nominativo è stato estratto e chiede se intende accettare

la nomina. Primo problema: e se il telefono è spento o non raggiungibile?

Se l'interessato comunica telefonicamente l'immediata disponibilità (con i tempi che corrono i rifiuti riguardano solo piccoli comuni lontani dalla residenza del revisore, poco appetibili per la modesta entità del compenso) resta però il problema della formale conferma di questa disponibilità, che di solito si chiede di esprimere con un semplice messaggio di posta elettronica.

A ben vedere, un funzionario comunale poco ligio al dovere non avrebbe particolare difficoltà a «scorrere» i nominativi estratti sino ad arrivare a quello gradito (semmai ci fosse): senza una stabile e rigorosa forma di pubblicità delle nomine da parte delle Prefetture chi verrebbe mai a sapere se il suo nome è stato estratto o meno?

In assenza di indicazioni nel decreto 15 febbraio 2012 n. 23 e nei successivi provvedimenti, purtroppo le prefetture oggi si attengono esclusivamente a quanto è scritto, procedendo per

il resto in ordine sparso, ma con solo rari casi di pubblicità nella forma più immediatamente accessibile a tutti, ovvero la pubblicazione dei verbali di estrazione sul sito internet. Né sul punto si hanno riscontri presso le Sezioni regionali della Corte dei conti, che pure sono particolarmente attente ed interessate alla questione.

Serve quindi un passaggio formale, da parte del Ministero dell'Interno, che con un decreto chiarisca in via definitiva le regole per la trasparenza della fase finale della procedura di estrazione a sorte, imponendo alle prefetture di dare preventiva pubblicità alle estrazioni (e non solo comunicazione agli enti locali interessati), quindi di pubblicare sistematicamente tutti i verbali, magari proprio sul sito del Ministero, nella sezione dedicata ai revisori, e infine di dare immediata comunicazione del verbale a tutti i revisori estratti, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata con il quale è stato imposto di gestire l'iscrizione nell'elenco. La procedura si po-

trebbe addirittura completare con la conferma del revisore alla prefettura. In ogni caso, con lo stesso strumento della Pec dovrà quindi essere gestita ogni successiva comunicazione tra l'Ente e i revisori nominati, in modo che ne sia garantita correttamente la tracciabilità, anche grazie all'obbligo di protocollazione da parte dell'ente. È una questione in apparenza solo formale, ma che deve trovare soluzione garantendo la più assoluta trasparenza al procedimento di nomina mediante estrazione a sorte, che finalmente – seppure non da solo – sta portando ad una piena indipendenza la figura del revisore dell'Ente, nonostante continue e rinnovate difficoltà nel reperire e gestire dati ed informazioni. Resta infine da formulare un ulteriore auspicio: che questo procedimento possa essere quanto prima esteso a tutte le nomine pubbliche che riguardano l'organo di revisione e, in particolare, a tutti gli organismi partecipati, dove ancora troppo spesso si avverte forte la necessità di indipendenza.

